



SLRC	82.11	26.03.2024	1
------	-------	------------	---

Regolamento sullo smaltimento degli scarti vegetali nel Comune di Roveredo

(del 4 aprile 2024)

I. Applicazione

Art. 1 Basi legali

- RS 814.01 Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983 (stato 1° gennaio 2024).
- RS 814.600 Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR) del 4 dicembre 2015 (stato 1° gennaio 2024).
- RS 814.911 Ordinanza sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (OEDA) del 10 settembre 2008 (stato 1° gennaio 2023).
- CSC 820.100 Legge d’introduzione alla legge federale sulla protezione dell’ambiente (LCPAmb) del 02 dicembre 2011 (stato 1° aprile 2020).
- Regolamento comunale sul trattamento dei rifiuti del 28 novembre 2022 (revisione parziale del 26 ottobre 2023).
- Regolamento comunale sulla videosorveglianza del 4 aprile 2024.

Art 2 Campo di applicazione

¹ Il presente regolamento disciplina la gestione degli scarti vegetali sul territorio giurisdizionale del Comune di Roveredo/GR nonché il relativo finanziamento.

² Esso precisa, inoltre, le competenze del Municipio e gli obblighi dei cittadini.

Art. 3 Scopo

¹ Il regolamento definisce, in conformità al diritto in materia, gli aspetti inerenti alla modalità di smaltimento degli scarti vegetali, a complemento delle norme vincolanti definite nel Regolamento comunale sul trattamento dei rifiuti.

² In particolare, le disposizioni seguenti regolano lo smaltimento degli scarti vegetali presso i punti di raccolta del verde comunale, inclusi la gestione e il finanziamento degli impianti.



SLRC	82.11	26.03.2024	2
------	-------	------------	---

II. Trattamento degli scarti vegetali

1. Disposizioni generali

Art. 4 Principi

¹ In Svizzera vige il principio della prevenzione della produzione di rifiuti, della separazione (raccolta separata) e del riciclaggio dei rifiuti (art. 30 cpv. 1 e 2 LPAmb). Ciò si applica anche ai rifiuti (scarti) vegetali (art. 13 cpv. 1 OPSR).

Art. 5 Scarti vegetali

¹ Con scarti vegetali si intendono sostanzialmente i rifiuti naturali provenienti dal bosco, dai campi, dai vigneti e dai frutteti, dai giardini o da altre superfici verdi, rispettivamente gli scarti alimentari di origine vegetale.

Art. 6 Compostaggio

¹ Per lo smaltimento degli scarti vegetali va data priorità al compostaggio decentralizzato, come sancito dal Regolamento comunale sul trattamento dei rifiuti.

² Chi produce rifiuti per il compostaggio è tenuto a smaltirli in proprio nell'orto, nel giardino o in un impianto di quartiere.

³ Il Comune promuove tali modalità di compostaggio.

⁴ Il Municipio può obbligare i proprietari o le proprietarie di immobili a scopo abitativo ad allestire, mantenere e rinnovare impianti di compostaggio ubicati sui propri fondi (art. 23 Regolamento comunale sul trattamento dei rifiuti).

⁵ Soltanto se il compostaggio secondo i cpv. 1 e 2 non fosse attuabile, gli scarti vegetali possono essere consegnati, secondo le indicazioni del Comune, presso i punti di raccolta del verde comunale.

Art. 7 Divieti

¹ È vietata qualsiasi forma di deposito degli scarti vegetali sulla proprietà pubblica, eccezion fatta per i punti di raccolta ufficiali definiti dal Comune.

² È vietata qualsiasi forma di deposito degli scarti vegetali sulla proprietà privata se quest'ultima è intesa come zona boschiva e/o selva. Tale divieto ha lo scopo di evitare in particolare la diffusione di potenziali piante neofite invasive (vedi art. 14).

2. Punti di raccolta del verde comunale

Art. 8 Autorizzazione

¹ Sono autorizzati a depositare scarti vegetali unicamente i seguenti utenti:

a) persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune di Roveredo;



SLRC	82.11	26.03.2024	3
------	-------	------------	---

- b) persone o ditte autorizzate dai Servizi Urbani;
- c) ditte che eseguono lavori sul territorio del Comune di Roveredo per conto di persone fisiche o giuridiche residenti nel Comune.

² L'autorizzazione al deposito è rilasciata dal Comune e dev'essere richiesta allo sportello di Cancelleria presso l'Amministrazione comunale. Essa è soggetta al prelievo di una tassa amministrativa di CHF 10.00.

³ Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'utente viene consegnata la credenziale di accesso costituita da un codice QR personale (art. 11 cpv. 4 e 5).

⁴ Ditte che eseguono lavori sul territorio del Comune di Roveredo per conto di persone fisiche o giuridiche residenti nel Comune accedono al punto di raccolta unicamente con le credenziali di accesso ricevute dalle stesse.

Art. 9 Rifiuti ammessi

¹ Sono ammessi unicamente scarti vegetali secondo il cpv. 2 e precedentemente separati e puliti da ogni materiale estraneo, quali sassi, terra, vasi da fiori, filo di ferro, sacchi, legacci di plastica, ecc.

² Le tipologie di scarti vegetali ammesse sono le seguenti:

- a) scarti dal taglio delle siepi e di arbusti da giardino;
- b) scarti da potature di piante da giardino, con diametro inferiore a 10 cm;
- c) sfalcio erba da giardino;
- d) scarti vegetali da pulizia degli orti;
- e) scarti da potature delle viti;
- f) scarti alimentari di origine vegetale delle economie domestiche;
- g) cenere da combustione degli impianti termotecnici;
- h) scarti dai lavori di manutenzione del verde pubblico, di tipologia analoga a quelle delle categorie a) – e).

³ Tutte le altre categorie di rifiuti non sono ammesse, inclusi gli scarti da operazioni di taglio, sfalcio e manutenzione del bosco e delle selve.

⁴ È severamente vietato il deposito di scarti vegetali che non sono prodotti sul territorio del Comune di Roveredo.

Art. 10 Apertura

¹ I punti di raccolta sono aperti dal lunedì al sabato. Fanno eccezione:

- a) i giorni festivi;
- b) in caso di particolari interventi di esercizio e manutenzione.



SLRC	82.11	26.03.2024	4
------	-------	------------	---

² Il Municipio definisce annualmente il periodo di chiusura invernale tramite avviso all'Albo comunale e sul portale del Comune. Il periodo di chiusura invernale è di regola compreso dal 1° dicembre al 31 gennaio, con possibili variazioni in funzione delle condizioni meteorologiche.

Art. 11 Accesso

¹ Nel periodo di apertura si applicano i seguenti orari di accesso:

- c) in generale: dalle 08:00 alle 19:00;
- d) durante l'ora legale: dalle 07:00 alle 20:30.

² L'accesso è possibile unicamente previa autorizzazione del Comune (art. 8).

³ Esso è regolato tramite sistema automatizzato (barriera) a pagamento anticipato (credito).

⁴ Il codice QR personale viene attribuito dall'Amministrazione comunale al momento del rilascio dell'autorizzazione (art. 8 cpv. 2 e 3). Esso è stampato su tessera in formato carta di credito, rispettivamente è scaricabile dal portale internet dedicato (profilo utente personale).

⁵ L'azionamento della barriera di accesso avviene sul posto, presso l'apposito terminale e tramite l'esibizione della seguente credenziale di accesso: codice QR personale.

⁶ In caso di danneggiamento o smarrimento la tessera potrà essere sostituita, previo il pagamento della corrispondente tassa amministrativa (art. 8 cpv. 2).

⁷ Il credito per il pagamento della tassa anticipata di deposito può essere caricato tramite pagamento in contanti allo sportello di Cancelleria, oppure direttamente dall'utente sul portale internet dedicato (profilo personale). Il credito è associato al codice QR personale.

Art. 12 Limitazioni di accesso

¹ Il volume massimo ammissibile per singolo accesso è fissato a 5.0 m³ (art. 21 cpv. 3).

Art. 13 Deposito

¹ Il materiale ammesso, precedentemente separato e pulito da qualsiasi materiale estraneo (art. 9 cpv. 2), deve essere depositato in modo ordinato e nei rispettivi comparti, secondo le disposizioni di deposito emanate dal Municipio.

² Resti di neofite invasive devono essere imperativamente ed accuratamente separati dagli altri scarti e depositati singolarmente secondo le disposizioni dell'art. 14.

³ Gli scarti più ingombranti derivanti in particolare dal taglio di siepi e arbusti, dalla potatura di piante da giardino e viti, andranno sezionati ad una lunghezza inferiore a 1.50 m prima dell'apporto al punto di raccolta.

⁴ Nel caso di trasporto di materiali in fascine, i legacci andranno rimossi prima della messa a deposito e smaltiti separatamente.

⁵ Il deposito in qualsiasi tipo di contenitore e imballaggio è vietato.



SLRC	82.11	26.03.2024	5
------	-------	------------	---

Art. 14 Neofite invasive

¹ È unicamente concesso il deposito di resti di neofite invasive derivanti dagli scarti vegetali ammessi secondo l'art. 9 cpv. 2.

² I resti da neofite invasive devono essere accuratamente separati dagli altri scarti vegetali sul luogo di produzione, prima dell'apporto ai punti di raccolta.

³ Il deposito di resti da neofite invasive è unicamente ammesso nel contenitore dedicato. È assolutamente vietato trascinare o depositare tali materiali sul sedime.

⁴ L'utente è responsabile del riconoscimento di resti da neofite invasive nei propri scarti vegetali, rispettivamente del corretto smaltimento secondo le disposizioni di cui sopra.

⁵ Tra le principali neofite invasive presenti sul nostro territorio comunale si segnalano le seguenti specie (elenco non esaustivo):

- e) Ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*)
- f) Specie asiatiche di poligoni (*Reynoutria* spp.)
- g) Panace di Mantegazzi (*Heracleum mantegazzianum*)
- h) Balsamina ghiandolaosa (*Impatiens glandulifera*)
- i) Sommacco (*Rhus typhina*)
- j) Senecio a foglie piccole o senecione sudafricano (*Senecio inaequidens*)
- k) Solidago americano (*Solidago* ssp.)
- l) Ailanto (*Ailanthus altissima*)
- m) Palma di Fortune o palma cinese (*Trachycarpus fortunei*)
- n) Buddleja (*Buddleja davidii*)
- o) Cespica annua (*Erigeron annuus*)
- p) Cremesina uva turca (*Phytolacca americana*)
- q) Lupino fogliuto (*Lupinus polyphyllus*)

Art. 15 Esercizio e manutenzione

¹ Il Comune è responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto.

² La manutenzione e l'esercizio sono demandati ai Servizi urbani del Comune e/o a ditte esterne incaricate dal Municipio.

³ I punti di raccolta sono oggetto di regolari interventi di rimozione degli scarti vegetali. Durante tale operazione gli stessi possono venir chiusi alle utenze (art. 10 cpv. 1 lit. b).

Art. 16 Impianto di compostaggio

¹ Il compostaggio degli scarti vegetali compete di principio ai privati (art. 6, cpv. 1 – 4).

² Presso i punti di raccolta il Comune può predisporre un impianto centralizzato di compostaggio conforme ai disposti di legge.



SLRC	82.11	26.03.2024	6
------	-------	------------	---

Art. 17 Sorveglianza

¹ I punti di raccolta sono di regola sorvegliati secondo il Regolamento comunale sulla videosorveglianza.

III. Finanziamento

Art. 18 Principi

¹ Il finanziamento dei costi di gestione del punto di raccolta del verde comunale è attuato nel rispetto dei principi di causalità e di copertura dei costi definiti nel Regolamento comunale sul trattamento dei rifiuti.

Art. 19 Tipi di tasse

¹ Il finanziamento avviene tramite il prelievo di tasse a copertura dei costi.

Art. 20 Tassa base

¹ Tramite il prelievo della tassa base secondo l'art. 27 del Regolamento comunale sul trattamento dei rifiuti, vengono coperti i costi fissi di gestione, esercizio e manutenzione del punto di raccolta.

Art. 21 Tassa commisurata alla quantità (tassa di deposito)

¹ Tramite il prelievo di una tassa commisurata alla quantità (tassa di deposito) vengono coperti i costi variabili, che dipendono dalla quantità di rifiuti consegnati e servono a finanziare il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento degli scarti vegetali.

² La tassa commisurata alla quantità viene prelevata anticipatamente (sistema a credito), al momento dell'esibizione della credenziale di accesso (codice QR) per l'azionamento della barriera (art. 11 cpv. 3 e 7).

³ La tassa commisurata alla quantità (tassa di deposito) viene stabilita annualmente dal Municipio in base al preventivo, in percento delle seguenti tariffe:

- | | |
|---|-----------|
| 1) Piccoli quantitativi, inferiore a 1 m ³ : | CHF 5.00 |
| 2) Carichi da 1 a 3 m ³ : | CHF 15.00 |
| 3) Carichi da 3 a 5 m ³ : | CHF 35.00 |

Art. 22 Rimedi Legali

¹ Opposizioni contro le decisioni relative alla tassa base ed altri reclami in merito al prelievo delle tasse commisurate alla quantità (tasse di deposito) sono da inoltrare al Comune per iscritto e con una rispettiva motivazione.



SLRC	82.11	26.03.2024	7
------	-------	------------	---

² Se il prelievo delle tasse avviene mediante l'invio di una fattura, l'opposizione va inoltrata entro 30 giorni dal recapito della fattura; negli altri casi essa va inoltrata entro 30 giorni dal pagamento delle tasse.

³ Il Municipio esamina l'opposizione e rilascia in merito una decisione motivata.

⁴ Contro le decisioni del Municipio è possibile interporre ricorso entro 30 giorni, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni – Obere Plessurstrasse 1 – 7000 Coira.

IV. Esecuzione, disposizioni penali e costi amministrativi

Art. 23 Applicazione

¹ Il Municipio provvede all'applicazione del presente regolamento, secondo l'art. 33 del Regolamento comunale sul trattamento dei rifiuti.

Art. 24 Disposizioni penali

¹ Si applica l'art. 34 del Regolamento comunale sul trattamento dei rifiuti.

² In particolare, le infrazioni contro il presente regolamento, o contro le disposizioni esecutive e le decisioni rilasciate in base allo stesso, sono punite con multe fino a CHF 5'000.00.

Art. 25 Costi amministrativi

¹ Si applica l'art. 35 del Regolamento comunale sul trattamento dei rifiuti.

V. Disposizioni finali

Art. 26 Entrata in vigore

¹ Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio comunale riservato il cpv.2.

² Il presente regolamento sottostà a referendum facoltativo.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente

xx



Il Segretario comunale

Fausto Delle Coste